



Associazione Wagneriana Milano

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO

(approvato dall'Assemblea dei Soci in data 13 maggio 2017)

Art. 1

È costituita l'associazione senza scopo di lucro con durata illimitata, denominata
“ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO”

Art. 2

L'Associazione ha sede in Milano.

Art. 3

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di promozione culturale mediante lo studio e l'approfondimento del pensiero e dell'opera letteraria e musicale di Richard Wagner, in tutti i suoi molteplici aspetti e come componente della vicenda culturale europea degli ultimi secoli. Organizza ogni attività utile allo scopo. “L'Associazione si ispira a principi democratici, che rifuggono da ogni forma di discriminazione sessista, razziale, etnica, sociale o religiosa”.

Art. 4

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni aventi le medesime finalità.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione; I proventi dell'associazione sono costituiti.

- a) dalle quote sociali annuali dei soci;
- b) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività sociale.

Art. 6

L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 8

In caso di suo scioglimento per qualunque causa è obbligo dell'Associazione devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe.



Associazione Wagneriana Milano

SOCI

Art. 9

Soci dell'Associazione possono essere persone fisiche, enti o associazioni. Diventano soci dell'Associazione coloro che ne inoltrano domanda, impegnandosi all'osservanza e all'accettazione dello statuto, nonché al versamento delle quote associative annuali entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Art. 10

Sono sospesi dall'Associazione quei soci che al termine dell'anno sociale non hanno regolarizzato la quota associativa.

Art. 11

Ogni attività prestata dai Soci è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei "Probi viri con anche compiti di revisori dei conti"

ASSEMBLEA

Art. 13

L'Assemblea è formata da tutti i soci dell'associazione in regola con le quote e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

La convocazione, inviata per iscritto a tutti i Soci, deve contenere l'o.d.g., e deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Può essere convocata, con le stesse modalità, anche su richiesta di un terzo dei Soci in regola con le quote.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci per un massimo di una delega. Hanno diritto a partecipare alle elezioni per le cariche societarie solo i soci iscritti da almeno un anno alla data dell'elezione.



Associazione Wagneriana Milano

Art. 14

L'Assemblea:

- 1) il Consiglio Direttivo e il Collegio dei "Probi viri con anche compiti di revisori dei conti";
- 2) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, gli indirizzi e le direttive generali;
- 3) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- 4) delibera Statuto e Regolamenti e loro modifiche.

Art. 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei partecipanti, qualunque sia il loro numero. Per approvare o modificare lo statuto occorre che alla votazione partecipi almeno un terzo degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

PRESIDENTE

Art. 16

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, promuove l'immagine e i rapporti con le altre associazioni wagneriane, nazionali e internazionali. Sollecita l'acquisizione di sponsorizzazioni e di sovvenzioni pubbliche e private.

Art. 17

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo nella prima riunione dopo le elezioni.

Art. 18

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 19

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha facoltà di nominare, all'interno del Consiglio Direttivo, un Vicepresidente. In caso di impedimento o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente (o, in sua assenza, il consigliere più anziano) ne assume provvisoriamente le mansioni, e procede sollecitamente alla convocazione del Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.



Associazione Wagneriana Milano

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

L'Associazione è governata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni, e rieleggibili.

In caso di dimissioni di un consigliere, o di una sua impossibilità a proseguire il proprio mandato, il Consiglio stesso potrà sostituirlo con un altro socio mediante cooptazione. Il nuovo consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. La cooptazione è possibile nel limite di un terzo del numero complessivo dei membri. Oltre questo limite il Presidente convoca sollecitamente un'Assemblea straordinaria dei soci per procedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo per il triennio successivo.

Art. 21

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatte salve le competenze riservate al Presidente e all'Assemblea. Elegge il Presidente nella prima riunione dopo le elezioni.

Delibera in ordine:

a) all'attività culturale dell'associazione.

b) al consuntivo ed al preventivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea, previo esame da parte del Collegio dei Probi viri.

c) all'ammontare della quota sociale, da stabilirsi entro il mese di settembre precedente l'anno di riferimento. Attribuisce incarichi di Tesoreria a uno dei consiglieri. Il Consiglio individua altresì al proprio interno un consigliere disponibile a svolgere compiti di Segreteria. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può attribuire agli altri suoi membri ulteriori funzioni o incarichi. Può anche delegare a singoli soci particolari attività.

Il CD ha il compito di risolvere le situazioni di conflitto all'interno della AWM e può avvalersi del parere consultivo dei Probi viri. Il CD inoltre, in caso di comportamenti gravemente scorretti o incompatibili con l'attività della AWM da parte di un socio, può deciderne la espulsione previo parere non vincolante da parte dei Probi viri".

Art. 22

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri; e comunque almeno tre volte all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente. In caso di mancanza o di assenza di quest'ultimo, viene presieduto dal consigliere più anziano tra i presenti.



Associazione Wagneriana Milano

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da chi lo ha presieduto.

COLLEGIO DEI “PROBI VIRI CON ANCHE COMPITI DI REVISORI DEI CONTI”

Art. 23

Il “*Collegio dei Proviviri con compiti anche di revisori dei conti*” è composto da tre membri eletti dall’assemblea tra i soci della AWM. Restano in carica per un triennio e solo rieleggibili. Prestano il loro ufficio gratuitamente. Il “Collegio dei Proviviri con compiti di revisori dei conti” ha due funzioni:

- 1.** Controlla che le regole dello statuto siano rispettate ed informa il CD e/o l’Assemblea dei Soci sulle eventuali anomalie riscontrate.
- 2.** Controlla annualmente la tenuta dei libri contabili nonché il consuntivo ed il preventivo di bilancio prima che vengano sottoposti all’approvazione dell’assemblea. Il collegio dei Proviviri può essere consultato esclusivamente dal CD e le sue risposte verranno indirizzate e valutate dal solo CD. Il collegio dei Proviviri ha altresì il compito di interpretare, nei casi dubbi, le norme del presente statuto e le sue decisioni sono inappellabili.

SCIoglimento

Art. 24

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea (con le modalità di cui al precedente art. 15), la quale provvederà alla nomina di un liquidatore. Costui delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dall’art. 8.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile in materia.